



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

CORONAVIRUS: DECRETO CURA ITALIA

ADEMPIMENTO

Coronavirus: decreto Cura Italia

Con l'aggravarsi della crisi dovuta all'epidemia di Covid-19 (c.d. "coronavirus") è stato emanato un primo decreto contenente, alcune importanti misure per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia"). L'intervento si basa su:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

DA SAPERE

Il decreto "Cura Italia": altre misure per le imprese

Il decreto "Cura Italia" prevede altre misure di aiuto e sostegno per le imprese e i lavoratori, che spaziano dall'erogazione di importi una tantum ad agevolazioni fiscali relativamente alle erogazioni liberali.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Coronavirus: stop ad accertamenti fiscali

Lavoro - Coronavirus domande CIGO/assegno ordinario

Scadenze dal 19 marzo al 2 aprile 2020

ADEMPIMENTI

CORONAVIRUS: DECRETO CURA ITALIA

di Saverio Cinieri

Con l'aggravarsi della crisi dovuta all'epidemia di Covid-19 (c.d. "coronavirus") è stato emanato un primo decreto contenente, alcune importanti misure per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia"). L'intervento si basa su quattro pilastri:

- *finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;*
- *sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;*
- *sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.*

Si tratta di un pacchetto di norme che si aggiunge a quanto già disposto, alcuni giorni prima, con altri provvedimenti d'urgenza con il quale, come anticipato, si cerca di evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.

In particolare, con i **precedenti interventi** (in particolare ci si riferisce ai D.L. n. 6/2020 e D.L. n. 9/2020), sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex "zona rossa", sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Per quanto riguarda il pacchetto di misure in campo fiscale e contributivo, tra le altre si segnalano:

- **la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- la sospensione, fino al 30 giugno 2020, degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti;
- **la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro** (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- **il differimento scadenze** - per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche

- amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo è stato posticipato al 20 marzo;
- **la disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti**, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
 - **la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini** relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;
 - **la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini** per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, **sospensione** dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Ulteriori disposizioni prevedono:

- il riconoscimento, ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working), di un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l'introduzione di **incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro**: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- l'**estensione della deducibilità** delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. n. 133/1999 e l'introduzione di una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- il **riconoscimento**, a negozi e botteghe, di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
- l'introduzione di misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Di seguito, si riporta una sintesi delle più importanti norme che interessano le imprese e i lavoratori.

Le regole per imprese e lavoratori

Proroghe fiscali e contributive

| | |
|---|---|
| Proroghe generali per tutti i contribuenti | <ul style="list-style-type: none"> ➤ slitta al 20 marzo 2020 il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria), in scadenza il 16 marzo 2020; pertanto, si fa riferimento al versamento dell'IVA, delle ritenute, addizionali ecc.; ➤ slittano al 30 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni) gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; pertanto, ad esempio, la dichiarazione IVA |
|---|---|

| | |
|---|--|
| | <p>annuale, il cui termine è fissato al 30 aprile, potrà essere trasmessa entro il 30 giugno.</p> |
| <p>Proroghe per alcune categorie di contribuenti</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29 D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e all'IVA: questi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato; la sospensione dei versamenti dell'IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza; ➤ per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. |

Settori maggiormente colpiti

| | |
|---|--|
| <p>Quali sono</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; ➤ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; ➤ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; ➤ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; ➤ soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; ➤ soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; ➤ soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; ➤ soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; ➤ soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; ➤ aziende termali e centri per il benessere fisico; ➤ soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; ➤ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; ➤ soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; ➤ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; ➤ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; ➤ soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; ➤ ONLUS, OdV, APS, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal decreto di riforma del Terzo Settore (art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017). |
| <p>Imposte/contr ibuti interessate</p> | <p>Termini dal 2 marzo al 30 aprile 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ IVA in scadenza nel mese di marzo; ➤ ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente (art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973), che operano in qualità di sostituti d'imposta; ➤ adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. |
| <p>Durata</p> | |

| | |
|----------------|--|
| proroga | <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (i.e. 1° giugno) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Attenzione Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> |
|----------------|--|

Comuni zona rossa (D.P.C.M. 1 marzo 2020, allegato 1)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Soggetti e comuni interessati | <p>Persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni:</p> <p>1) Regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. <p>2) Regione Veneto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vò. |
| Sospensione | <p>Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato</p> |

Il decreto “Cura Italia”: altre misure per le imprese

di Saverio Cinieri

Il decreto “Cura Italia” prevede altre misure di aiuto e sostegno per le imprese e i lavoratori, che spaziano dall’erogazione di importi una tantum ad agevolazioni fiscali relativamente alle erogazioni liberali

Il decreto “Cura Italia” in particolare prevede:

- la corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro;
- il riconoscimento, ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quelli per i quali non è stata disposta la sospensione dell’attività - v.d. allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020) di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
- la possibilità di detrarre dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica la norma sulla deduzione delle erogazioni in favore di popolazioni colpite da calamità (art. 27 Legge n. 133/1999). Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento;
- il riconoscimento, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in

vigore del D.L. e agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito IRPEF.